



PROTOCOLLO DI INTESA

FRA

L'**Università degli studi di Enna "Kore"** (di seguito "UKE"), nell'interesse della propria Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sicilia Centrale (di seguito "SSPL"), rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco TOMASELLO;

gli **Ordini degli Avvocati di Caltagirone, Caltanissetta, Enna e Gela**, rappresentati dai Presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine (di seguito "COA"), Avv.ti Giovanni RUSSO, Alfredo SAIA, Giuseppe MILANO e Maria Antonia GIORDANO;

le **Scuole forensi** dei summenzionati COA, rappresentate dai rispettivi Direttori, Avv.to Alfredo SCOZZARELLA per la Scuola Forense di Caltagirone, Avv.to Renata ACCARDI, per la Scuola Forense nissena "G. Alessi" di Caltanissetta, Avv.to Maria Pia ARÌA, per la Scuola forense ennese, Avv.to Maria Ausilia FARACI, per la Scuola forense gelese;

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Scuola forense nissena G. Alessi", rappresentato dal Presidente, Avv. Liborio Paolo PASTORELLO;

di seguito denominate "Parti";

visto l'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

visto l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 *Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, e successive modifiche e integrazioni (di seguito *Regolamento*);

visto l'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

visto lo Statuto dell'Università degli studi di Enna "Kore";

richiamato il precedente Protocollo d'intesa il cui contenuto, laddove compatibile con il presente Protocollo, è qui richiamato ed i cui effetti fin qui prodotti sono integralmente confermati;

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del *Regolamento*, i corsi di formazione per l'accesso agli esami di abilitazione alla professione di Avvocato «possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali»;

che le Parti hanno convenuto di istituire una Rete fra le Scuole forensi dei COA e la SSPL dell'UKE (di seguito *Rete*) al fine di garantire: una offerta formativa omogenea per gli allievi delle predette Scuole; una razionale ed efficace utilizzazione delle risorse umane, didattiche ed economiche dei Fori e dell'Università; infine, il rafforzamento e consolidamento delle forme di collaborazione didattico-scientifiche fra l'Avvocatura e l'Università patrocinate dal Consiglio Nazionale Forense;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

*** **

Art. 1 - Oggetto del Protocollo

Le Parti contribuiranno alla organizzazione ed allo svolgimento dell'attività didattica e formativa – secondo i termini indicati nel Regolamento della *Rete*, che è parte integrante del presente Protocollo di intesa – espressamente finalizzata alla preparazione degli allievi all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato.

Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Le attività di cui all'art. 1 sono determinate mediante l'approvazione da parte del Comitato Scientifico del piano della offerta formativa (di seguito "POF"), redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 1, comma 2, del *Regolamento* e successive modifiche e integrazioni – nonché del calendario delle lezioni e degli eventi formativi correlati al POF.

Al POF ed al calendario le Parti provvedono a dare massima diffusione, mediante il ricorso ai rispettivi canali di pubblicizzazione degli eventi.

Art. 3 - Piano Offerta Formativa

Il corso si articola in massimo 162 (centosessantadue) ore di formazione, ed è articolato in 3 (tre) semestri di 54 (cinquantaquattro) ore ciascuno.

L'elaborazione del programma di cui agli artt. 1 e 2 è di competenza esclusiva del Comitato scientifico.

Il POF è distinto in due parti:

- 1) «attività metodologiche e pratiche», comprensive di esercitazioni e/o prove scritte da svolgersi presso le sedi di ciascuna Scuola forense;
- 2) «attività teoriche» finalizzate alla pratica, consistenti in lezioni frontali e laboratori da svolgersi presso la sede dell'UKE.

Esso contiene:

- a) l'indicazione analitica delle materie oggetto della attività di formazione;
- b) il monte ore di lezioni o di attività pratica prevista per ciascuna materia;
- c) il numero di lezioni previste per ciascuna materia.

Art. 4 - Organizzazione dei corsi

Le Scuole forensi e la SSPL mantengono inalterata le proprie strutture organizzative e amministrative.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Protocollo e dall'allegato Regolamento si applicano, quindi, i rispettivi regolamenti e statuti.

Art. 5 - Responsabili del Protocollo

L'Università degli studi di Enna "Kore" indica – quale responsabile del Protocollo – il Direttore *pro tempore* della SSPL.

L'Ordine degli Avvocati di Caltagirone indica – quale responsabile del Protocollo – il Presidente *pro tempore* del COA.

L'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta indica – quale responsabile del Protocollo – il Presidente *pro tempore* del COA.

L'Ordine degli Avvocati di Enna indica – quale responsabile del Protocollo – il Presidente *pro tempore* del COA.

L'Ordine degli Avvocati di Gela indica – quale responsabile del Protocollo – il Presidente *pro tempore* del COA.

La Scuola forense di Caltagirone indica – quale responsabile del Protocollo – il Direttore *pro tempore*.

La Scuola forense di Caltanissetta indica – quale responsabile del Protocollo – il Direttore *pro tempore*.

La Scuola forense di Enna indica – quale responsabile del Protocollo – il Direttore *pro tempore*.

La Scuola forense di Gela indica – quale responsabile del Protocollo – il Direttore *pro tempore*.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Scuola forense nissena G. Alessi”, indica – quale responsabile del Protocollo – il Presidente *pro tempore*.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti, dovrà essere comunicata alle altre Parti.

Art. 6 - Oneri economici

Le Scuole forensi aderenti al Protocollo che abbiano iscritti nel corrispondente semestre si onerano al pagamento delle ore di lezione e delle attività laboratoriali e formative svolte dai Docenti, come da POF, presso l'UKE.

L'importo è fissato in € 80 (ottanta) al netto della ritenuta di acconto, per ciascuna ora di attività formativa. L'onere economico derivante dall'importo complessivo delle predette attività è ripartito fra le Scuole forensi, in misura paritaria fra i rispettivi COA.

Art. 7 - Durata e recesso

La durata del presente Protocollo è di 36 (trentasei) mesi, corrispondenti a due cicli di lezione, a far data dal novembre 2023.

Ad ogni scadenza essa s'intenderà tacitamente rinnovata per pari durata, salvo risoluzione anticipata che ciascuna Parte dovrà comunicare con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con raccomandata con avviso di ricevimento, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 8 - Clausola di adesione automatica

Il COA e la Scuola forense del medesimo che intendano aderire al presente Protocollo, successivamente alla sua sottoscrizione, possono presentare una istanza al Comitato Scientifico nella quale si onerano al rispetto integrale del contenuto del Protocollo e aderiscono al Regolamento della Rete.

Il Comitato Scientifico, senza ulteriori formalità, si riserva di accogliere o respingere le istanze presentate a norma del presente articolo. Le conseguenti determinazioni del Comitato Scientifico sono riportate nel verbale redatto dal medesimo ed allegato alla istanza di parte

Le successive adesioni al Protocollo integrano automaticamente le disposizioni del presente Protocollo nonché quelle dell'allegato Regolamento.

Art. 9 - Normativa di rinvio

Il presente Protocollo è automaticamente integrato dalle disposizioni eventualmente approvate, in materia, dal Parlamento, dai Ministeri competenti e dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 10 - Copertura assicurativa

L'UKE garantisce, nei confronti degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione, la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro, per le malattie professionali e per la responsabilità civile durante la permanenza presso la propria sede per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Logo

Al logo dell'UKE si aggiungono i marchi, sia denominativi sia figurativi, di tutte le Parti contraenti; la proprietà intellettuale ed industriale rimane di proprietà comune ed utilizzabile solo nell'accordo delle Parti.

Art. 12 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza circa le informazioni scambiate per lo svolgimento della loro collaborazione che non siano già di pubblico dominio per via lecita, ed a non utilizzare in danno l'una dell'altra il *know-how*, i contatti, le buone pratiche e le metodiche formative e di altra natura di cui vengano a conoscenza nell'ambito della collaborazione medesima, per tutta la sua durata e per i tre anni successivi la sua cessazione.

Art. 13 - Foro competente

Qualsiasi controversia che sorga circa la validità, efficacia o esecuzione del presente Protocollo, che non sia possibile risolvere bonariamente tra le Parti, deve essere devoluta al Foro di Caltanissetta.

Enna, novembre 2023

Il Presidente pro tempore del COA di Caltagirone

Il Presidente pro tempore del COA di Caltanissetta

Il Presidente pro tempore del COA di Enna

Il Presidente pro tempore del COA di Gela

Il Rettore dell'UKE

*Il Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali della Sicilia centrale*

Il Direttore pro tempore della Scuola forense di Caltanissetta "G. Alessi"

Il Direttore pro tempore della Scuola forense di Enna

Il Direttore pro tempore della Scuola forense di Gela

*il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Scuola forense
nissena G. Alessi"*